SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 18

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 23 gennaio 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2010.

Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che le regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 sono state colpite da un'eccezionale ondata di maltempo caratterizzata da abbondanti precipitazioni superiori alla media stagionale;

Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone interessate, interruzioni di collegamenti viari, fenomeni di dissesto idraulico, idrico ed ambientale, con conseguenti danni a strutture pubbliche e private, nonché a porti commerciali e turistici ed alle strutture di difesa della costa;

Considerato, inoltre, che i fenomeni meteorologici in argomento hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

Ritenuto, pertanto, necessario, provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della grave situazione derivante dai citati eventi mediante il ricorso a mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto, quindi, che nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Viste le richieste del 27 e del 29 dicembre 2009 del Presidente della regione Emilia-Romagna, del 28 dicembre 2009 del Presidente della regione Toscana e del 28 dicembre 2009 e 4 gennaio 2010 del Presidente della regione Liguria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 13 gennaio 2010;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa è dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A00602

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 11 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Lara Carnero Keila Selena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Lara Carnero Keila Selena, nata a Lima il 20 giugno 1974, cittadina peruviana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206 del 2007, il riconoscimento del proprio titolo professionale conseguito in Perù ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «abogado» presso la «Universidad Nacional Mayor de San Marcos» nel luglio 1999, omologata in Italia nell'aprile 2008 dalla Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Considerato che la richiedente risulta essere iscritta al «Colegio de Abogados» di Lima dal 2001;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 27 ottobre 2009;

Considerato il conforme parere del Consiglio nazionale forense;

Rilevato che sussistono molte differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, rinnovata in data 11 marzo 2009 dalla Questura di Roma valida fino all'11 marzo 2014;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Lara Carnero Keila Selena, nata a Lima il 20 giugno 1974, cittadina peruviana, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 11 gennaio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una materia scelta dal candidato tra le seguenti 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una materia a scelta del candidato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

10A00624

DECRETO 11 gennaio 2010.

Riconoscimento, al sig. Pamio Christian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Pamio Christian, cittadino italiano, nato a Pordenone il 3 aprile 1977, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Avvocato»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Laurea in Giurisprudenza» conseguito presso l'Università degli studi di Parma il 1° febbraio 2005 e che detto titolo è stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 6 aprile 2009 dal Ministerio de Educacion y Ciencia;

Considerato che è iscritto all'«Illustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 16 maggio 2009;

Preso atto altresì che l'istante ha dimostrato di aver svolto pratica forense presso uno studio legale italiano come da attestato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Pordenone come attestato in marzo 2007;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 27 ottobre 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;
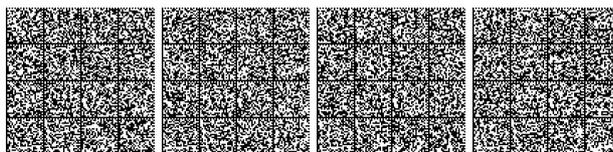
Decreta:

Art. 1.

Al sig. Pamio Christian, cittadino italiano, nato a Pordenone il 3 aprile 1977, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati», e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 11 gennaio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una materia a scelta del candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

10A00625

DECRETO 11 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Bovcon Marjetka, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;

Vista l'istanza della sig.ra Bovcon Marjetka, nata a Sempeter pri Gorici (Slovenia) il 9 luglio 1977, cittadina slovena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «socialna delavka», conseguito in Slovenia ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Assistente sociale»;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «diplomirana socialna delavka» conseguita presso la «Univerza V Ljubljani, Visoka sola za Social-no Delo», come attestato in data 5 giugno 2002;

Considerato che ha superato l'esame professionale prescritto per gli assistenti professionali nell'attività di assistenza sociale (potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu)» in data 26 ottobre 2004 rilasciato dalla «Socialna Zbornica Slovenije»;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 ottobre 2009;

Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle seduta di cui sopra;

Ritenuto che la richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «assistente sociale» sez. B e che quindi non è necessario applicare nessuna misura compensativa;

Decreta:

Alla sig.ra Bovcon Marjetka, nata a Sempeter pri Gorici (Slovenia) il 9 luglio 1977, cittadina slovena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Assistenti sociali» sezione B, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 11 gennaio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A00626

DECRETO 11 gennaio 2010.

Riconoscimento, al sig. Caillot Benoit Xavier Raymond, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista ed esperto contabile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, relativo alla costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

Vista l'istanza del sig. Caillot Benoit Xavier Raymond, nato il 28 settembre 1967 a Parigi, cittadino francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 il riconoscimento del titolo professionale di «Expert comptable» francese*,* ai fini dell'accesso alla sez. A dell'albo dei «dottori commercialisti ed esperti contabili» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che ha conseguito i titoli accademici di «Maitrise en Sciences economiques» e di «Diplome d'Expertise comptable» rispettivamente nel novembre 1991 e nel maggio 2004 presso la «Universitè Paris II»;

Ritenuto pertanto che – ai sensi dell' art. 13, comma 1 della direttiva 2005/36/CE – è in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di «Expert comptable» in Francia;

Considerato altresì che ha documentato di avere svolto praticantato in Italia per un periodo di due anni;

Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 27 ottobre 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia - Sezione A dell'albo professionale, e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Caillot Benoit Xavier Raymond, nato il 28 settembre 1967 a Parigi, cittadino francese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «dottori commercialisti ed esperti contabili» - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) Diritto fallimentare, 2) Diritto processuale civile, 3) deontologia e legislazione professionale.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 11 gennaio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

10A00628

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 novembre 2009.

Cofinanziamento nazionale del progetto LIFE + «Further Development and Implementation of an EU-level Forest Monitoring System» (FutMon), di cui al regolamento CE n. 614/2007, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 40/2009).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – d'intesa con le Amministrazioni competenti – la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 614/2007, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE +) e che prevede obiettivi specifici nell'ambito delle tre componenti: LIFE + Natura e biodiversità; LIFE + Politica e governanza ambientali; LIFE + Informazione e comunicazione;

Visto il contratto n. LIFE07 ENV/D/000218 con la Commissione europea del 20 novembre 2008 di concessione del contributo per un progetto a valere sullo strumento finanziario comunitario per l'ambiente LIFE+, presentato dal Johann Heinrich von Thunen Institut (vTI) e che prevede tra i Beneficiari Associati per l'Italia il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo Forestale dello Stato, il Consiglio Nazionale delle ricerche ed il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo Forestale dello Stato n. 129/342 del 13 ottobre 2009, che quantifica in 1.099.810,00 euro il totale delle spese ammissibili di propria competenza, relative al suddetto progetto di durata biennale;

Vista la medesima nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo Forestale dello Stato n. 129/342 del 13 ottobre 2009 che, a fronte di contributi comunitari pari a 549.905,00 euro, quantifica il fabbisogno finanziario statale in 549.905,00 euro, pari al 50 per cento del costo totale ammissibile della propria quota del suddetto progetto approvato;

Vista la nota del Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per lo studio ecosistemi n. 1735 del 23 settembre 2009, che quantifica in 1.484.382,00 euro il totale delle spese ammissibili di propria competenza, relative al suddetto progetto di durata biennale;

Vista la medesima nota del Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per lo studio ecosistemi n. 1735 del 23 settembre 2009 che, a fronte di contributi comunitari pari a 742.191,00 euro, quantifica il fabbisogno finanziario statale in 742.191,00 euro, pari al 50 per cento del costo totale ammissibile della propria quota del suddetto progetto approvato;

Vista la nota del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura n. 8202 del 24 settembre 2009, che quantifica in 717.820,00 euro il totale delle spese ammissibili di propria competenza, relative al suddetto progetto di durata biennale;

Vista la medesima nota del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura n. 8202 del 24 settembre 2009 che, a fronte di contributi comunitari pari a 358.910,00 euro, quantifica il fabbisogno finanziario statale in 358.910,00 euro, pari al 50 per cento del costo totale ammissibile della propria quota del suddetto progetto approvato;

Considerata la necessità di ricorrere per tali fabbisogni nazionali pubblici alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 6 novembre 2009 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione degli interventi relativi al progetto LIFE + «Further Development and Implementation of an EU-level Forest Monitoring System» (FutMon) (LIFE07 ENV/D/000218) di durata biennale, approvato dalla Commissione europea a valere sullo strumento finanziario per l'ambiente LIFE + di cui alle premesse, sono autorizzati, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, i seguenti cofinanziamenti nazionali pubblici in favore di:

Mi.P.A.A.F. - Corpo forestale dello Stato: 549.905,00 euro;

C.N.R. - Istituto per lo studio ecosistemi: 742.191,00 euro;

Consiglio per ricerca e sperimentazione in agricoltura: 358.910,00 euro.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dai beneficiari medesimi.
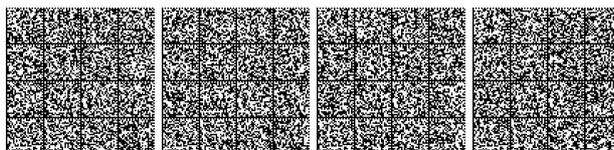
3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita nel presente decreto anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate, dopo la chiusura del programma, dalla Commissione europea comporteranno una riduzione proporzionale della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie dovrà essere rimborsata al Fondo medesimo oppure può costituire acconto per successivi interventi.

5. I Beneficiari Associati per l'Italia adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettuano i controlli di competenza.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2009

L'Ispettore generale Capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2009
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 211

10A00606

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 4 novembre 2009.

Criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2009/2010. (Decreto n. 89).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'art. 12 della legge n. 241/1990;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62 recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio», che istituisce il sistema nazionale di istruzione;

Visto il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, ed in particolare l'art. 1-*bis*;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121 istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 267 e il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 23, contenenti i regolamenti di attuazione dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e del bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2008 del Ministro dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto «Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009»;

Visto il comma 636, dell'art. l della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in base al quale occorre definire per l'anno scolastico 2009/2010 i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie;

Visto il decreto del 10 ottobre 2008, n. 83 che definisce le linee guida di attuazione del decreto 29 novembre 2007, n. 267 «Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento»;

Visto il decreto del 10 ottobre 2008, n. 84 che definisce le linee guida applicative del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 23 «Regolamento recante norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie»;

Considerato che con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 l'obbligo di istruzione è stato innalzato sino al secondo anno della scuola secondaria di secondo grado;

Decreta:

Art. 1.

Funzione pubblica delle scuole paritarie

Il presente decreto definisce i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2009/2010.

I contributi sono erogati al fine di sostenere la funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell'ambito del sistema nazionale di istruzione.

Tali contributi sono destinati alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, in possesso del riconoscimento di parità nell'anno scolastico 2009/2010.

Sono fatte salve le norme relative alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 2.

Piano regionale di riparto

I direttori generali degli Uffici scolastici regionali ripartiscono le somme relative ai contributi da assegnare per l'anno scolastico 2009/2010 tra le diverse tipologie di scuole paritarie, tenendo conto del seguente ordine di priorità: scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado.

Per l'anno scolastico 2009-2010 le risorse finanziarie da ripartire sono determinate sulla base dei 4/12 degli stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio finanziario 2009 e sulla base degli 8/12 delle somme iscritte in bilancio per l'anno 2010.

Art. 3.

Scuole paritarie senza fini di lucro

I contributi sono erogati in via prioritaria alle scuole paritarie che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non sono legate a società aventi fini di lucro o da queste controllate. Ai fini del precedente comma, si intendono scuole paritarie senza fini di lucro quelle gestite da soggetti giuridici senza fini di lucro ovvero:

associazioni riconosciute di cui agli articoli 14 e seguenti del codice civile;

associazioni non riconosciute di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile, il cui atto costitutivo e/o statuto risulti da scrittura privata registrata o da atto pubblico;

fondazioni di cui agli articoli 14 e seguenti del codice civile;

enti ecclesiastici di confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;

società interamente e stabilmente possedute da enti ecclesiastici di confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;

altre istituzioni di carattere privato di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/2000;

imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 155/2006;

enti pubblici;

cooperative a mutualità prevalente di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile;

cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991.

L'appartenenza ad una delle predette tipologie di soggetti giuridici senza fini di lucro e l'assenza dei legami di cui al primo comma devono essere documentate dai soggetti interessati.

Art. 4.

Scuole dell'infanzia paritarie

Le risorse disponibili a livello regionale per le scuole dell'infanzia paritarie sono ripartite come segue:

a) il 20% è ripartito fra tutte le scuole funzionanti sul territorio regionale;

b) 80% è ripartito fra tutte le sezioni delle scuole senza fini di lucro funzionanti sul territorio regionale.

Le risorse di cui alla precedente voce *a)* sono ripartite assegnando a ciascuna scuola dell'infanzia paritaria un contributo fisso, uguale su tutto il territorio regionale, calcolato in base al rapporto tra le risorse complessivamente destinate alle scuole dell'infanzia ed il numero delle scuole dell'infanzia paritarie funzionanti. Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo vengono considerate le scuole paritarie con almeno una sezione con un minimo di 8 alunni effettivamente iscritti e frequentanti, fatte salve situazioni del tutto eccezionali per rilevanza sociale o territoriale, valutate dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.

Le risorse di cui al punto *b)* sono ripartite assegnando, per ciascuna sezione effettivamente funzionante di scuola dell'infanzia paritaria gestita da soggetti senza fini di lucro, un contributo fisso, uguale su tutto il territorio regionale. Il contributo è corrisposto per le sezioni effettivamente costituite e funzionanti, con un minimo di quindici alunni, fatta eccezione per le scuole a sezione unica.

Art. 5.

Scuole primarie paritarie convenzionate

Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 23 e dell'art. 1-*bis*, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, nella legge 3 febbraio 2006, n. 27, alle scuole primarie paritarie che stipulano la convenzione viene assegnato un contributo annuo, avuto riguardo a:

a) numero di classi con una composizione minima di dieci alunni ciascuna;

b) numero di ore di sostegno per gli alunni disabili previste dal piano educativo individualizzato;

c) numero di ore di insegnamento integrativo necessarie per alunni in difficoltà di apprendimento su progetto aggiuntivo.
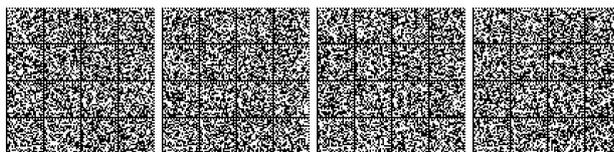
In caso di risorse residue dalle assegnazioni di cui ai precedenti commi, l'Ufficio scolastico regionale valuta la possibilità di corrispondere contributi integrativi per progetti resi necessari da particolari necessità di inserimento di alunni con disabilità o con difficoltà di apprendimento.

Art. 6.

Scuole secondarie di primo e secondo grado paritarie

Le risorse disponibili a livello regionale per le scuole secondarie di primo e secondo grado paritarie sono ripartite come segue:

a) il 20% è ripartito fra tutte le scuole funzionanti sul territorio regionale;

b) l'80% è ripartito fra tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado senza fini di lucro.

Le risorse di cui al punto *a)* sono ripartite assegnando a ciascuna scuola secondaria di primo e secondo grado paritaria un contributo fisso, uguale su tutto il territorio regionale, calcolato in base al rapporto tra le risorse complessivamente assegnate ed il numero delle scuole secondarie di primo e secondo grado paritarie funzionanti.

Le risorse di cui al punto *b)* sono assegnate alle scuole senza fini di lucro sulla base del numero degli studenti iscritti e frequentanti nelle tre classi delle scuole secondarie di primo grado e nelle prime due classi delle scuole secondarie di secondo grado, i cui nominativi siano stati segnalati per l'inserimento nell'Anagrafe degli studenti.

Art. 7.

Contributi per l'inserimento dell'handicap nella scuola paritaria

Alle scuole paritarie di ogni ordine e grado, con esclusione di quelle primarie convenzionate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 23 del 9 gennaio 2008, che accolgono studenti certificati per handicap in base alla legge n. 104/1992, effettivamente iscritti e frequentanti, è assegnato un contributo annuale per ogni alunno certificato, determinato a livello regionale sulla base dei dati comunicati entro il 30 settembre 2009, previa acquisizione delle certificazioni e verifica della loro rispondenza ai parametri previsti dalla medesima legge. Il contributo potrà essere differenziato per i diversi gradi di istruzione.

Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge.

Roma, 4 novembre 2009

Il Ministro: GELMINI

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 15

10A00608

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 dicembre 2009.

Ricostituzione della Commissione per l'accertamento e verifica dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale di Biella.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BIELLA

Visto l'art. 15 della legge 2 agosto 1990, n. 233 che prevede la costituzione, presso la Direzione provinciale del lavoro, di una Commissione d'accertamento e verifica ai fini del controllo dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 32 del 25 febbraio 1991;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 608/1994, novellato, in materia di riduzione del numero dei componenti;

Visto il proprio decreto n. 43 dell'8 giugno 2006 che ricostituisce la Commissione provinciale di cui all'art. 15 della legge n. 233/1990 presso la Direzione provinciale del lavoro di Biella;

Viste le designazioni effettuate dalle sedi provinciali dell'INPS e dell'INAIL;

Decreta:

La Commissione provinciale di cui all'art. 15 della legge 2 agosto 1990, n. 233, per la durata di un triennio, è così composta:

dott. Pasquale Mottolese, direttore Direzione provinciale del lavoro, presidente;

dott. Simona Coda, Direzione provinciale del lavoro, presidente supplente;

dott. Ottavio Vanoli, INPS, membro effettivo;

dott. Susanna Serrau, INPS, membro supplente;

sig.ra Manica Cerrone, INAIL, membro effettivo;

sig. Marco Sella Ciaffrei, INAIL, membro supplente.

Le funzioni di segretario saranno svolte dalla sig.ra Anna Paniale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Biella, 17 dicembre 2009

Il direttore provinciale: MOTTOLESE

10A00627
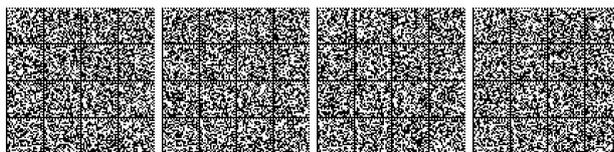
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 dicembre 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Pike 20 WG».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 23 giugno 2009 dall'impresa Nufarm Italia S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Pike 20 WG, contenente la sostanza attiva metsulfuron metile, uguale al prodotto di riferimento denominato Meltus registrato al n. 12900 con D.D. in data 23 gennaio 2009, dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Meltus;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatti salvi gli adeguamenti alle conclusioni delle valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, attualmente in corso per il prodotto fitosanitario di riferimento ai sensi della direttiva 2006/39/CE;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2011 l'impresa Nufarm Italia S.r.l., con sede legale in Milano, viale Luigi Majno n. 17/A, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Pike 20 WG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatti salvi gli adeguamenti alle conclusioni delle valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, attualmente in corso per il prodotto fitosanitario di riferimento ai sensi della direttiva 2006/39/CE.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 15-20-40-60-100-250-500 e kg 1.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Nufarm UK Limited - Jiangsu Institute of Ecomones 102 Ximen Street Jintan Jiangsu 2132200 - Cina, nonché formulato nello stabilimento sopracitato e confezionato nello stabilimento dell'impresa estera Agroruse d.o.o. - Tovamiska 27 SI-2342 Ruse - Slovenia.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14753.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PIKE®20 WG

Erbicida in microgranuli idrodispersibili

PIKE® 20 WG COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Metsulfuron metile puro 20 g.
Coformulanti quanto basta a 100 grammi

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare ne bere durante l'impiego. Conservare unicamente nel recipiente originale. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: NUFARM ITALIA Viale Luigi Majno, 17/A Milano; sede operativa Via Classicana, 313 Ravenna Tel. 0544 601201

Officina di Produzione: NUFARM UK Ltd- Jiangsu Institute of Ecomones 102 Ximen Street Jintan Jiangsu 213200 China

Officina di Confezionamento : Agroruse d.o.o. - Tovarniska 27 SI-2342 Ruse - Slovenia

Registrazione n. XXX Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del XXX

QUANTITÀ NETTA DEL PRODOTTO FITOSANITARIO: g 15 - 20 - 40 – 60 – 100 – 250 - 500 kg 1

PARTITA N.:

INFORMAZIONI PRECAUZIONALI : Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti, Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. Non si conosce la sintomatologia dell'intossicazione sperimentale.
Terapia: sintomatica CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

Caratteristiche
PIKE® 20 WG è un dicotiledonicida di post-emergenza dei cereali a base di metsulfuron metile, molecola appartenente alla famiglia delle solfoniluree. PIKE 20 WG ® agisce sulle malerbe presenti al momento del trattamento inibendo la sintesi dell'enzima acetolattato sintetasi (ALS), bloccandone la crescita e provocandone la progressiva devitalizzazione.

Infestanti sensibili: Borsa del pastore *(Capsella bursa-pastoris)*, Erba storna *(Thlaspi arvense)*, Ruchetta *(Diplotaxis* spp.), Camomilla *(Matricaria* spp.), Falsa camomilla *(Anthemis spp)*, Papavero *(Papaver rhoeas)*, Senape *(Sinapis* spp.), Rapistro rugoso *(Rapistrum rugosum)*, Ravanello selvatico *(Raphanus raphanistrum)*, Miagro liscio *(Myagrum perfoliatum)*, Centocchio comune *(Stellaria media)*, Peverina maggiore *(Cerastium orvense)*, Stoppione *(Cirsium arvense)*, Fiordaliso (*Centaurea cyanus*), Viola (*Viola tricolor*) e Veronica (*Veronica persica*)

Infestanti mediamente sensibili: Convolvolo nero *(Fallopia convolvolus)*, Fumaria *(Fumaria officinalis)*, Correggiola *(Polygonum aviculare)*.

* PIKE ® Marchio depositato da Nufarm

DOSI, EPOCHE E MODALITA' DI IMPIEGO
Frumento tenero, frumento duro, orzo, segale e triticale: 15 - 20 g/ha
PIKE® 20 WG si impiega in post-emergenza della coltura dallo stadio di 3 foglie (BBCH 13) fino alla fine della levata (BBCH 39).
Distribuire la dose con un volume d'acqua pari a 300 - 600 l/ha.
La dose minore va impiegata su infestanti e colture poco sviluppate o in abbinamento con altri dicotiledonicidi ad azione complementare: es. fenossiderivati (MCPP, MCPA, etc.), idrossibenzonitrili (ioxynil, bromoxynil), fluroxypyr, etc...
PIKE® 20 WG può essere inoltre applicato unitamente ai principali graminicidi di post emergenza senza particolari manifestazioni di antagonismo. Si ottiene una migliore attivazione del prodotto qualora piova entro 2 settimane dall'applicazione.

Numero massimo di applicazioni su cereali : 1 applicazione /anno alla dose di 20 g/ha di PIKE®. 20 WG.
Modalità d'impiego
PIKE® 20 WG si presenta sotto forma di prodotto granulare da disperdere in acqua. Versare PIKE® 20 WG direttamente nella vasca dell'apparato di distribuzione riempita per metà di acqua, con l'agitatore in funzione, quindi immettere il rimanente quantitativo di acqua ed applicare il composto immediatamente dopo la preparazione mantenendo in funzione l'agitatore.

AVVERTENZE:
Applicare una fascia di rispetto di 5 m per la protezione degli organismi acquatici.
Non applicare in terreni situati in aree di riconosciuta vulnerabilità al percolamento.
- PIKE® 20 WG deve essere applicato in modo omogeneo. A tale scopo la taratura dell'apparato di distribuzione deve essere controllata con cura onde evitare dosaggi scarsi od eccessivi.
- Non è opportuno eseguire il trattamento su colture in stato di stress (es. asfissia da ristagni idrici, piante sottoposte a gelate o ritorni di freddo).
- Precipitazioni atmosferiche successive ad un'ora dall'applicazione di PIKE® 20 WG non influenzano l'assorbimento del prodotto da parte delle infestanti.
- Il grado di efficacia di PIKE® 20 WG è scarsamente dipendente dalle temperature, tuttavia l'attività risulta favorita da temperature non inferiori a 5°C.
- Non applicare su frumento ed orzo da traseminare con essenze foraggere
- PIKE® 20 WG non è volatile, tuttavia evitare che la soluzione erbicida raggiunga le colture circostanti oppure zone coltivate dove si preveda di seminare colture sensibili (**specie dicotiledoni**).
- Prestare particolare cura onde evitare derive al di fuori della zona interessata dal trattamento, ed in particolare stagni, corsi d'acqua o fossati.
- Una polverizzazione con appositi ugelli (tipo antideriva) diminuisce il rischio di deriva ma non lo elimina qualora si operi in modo scorretto od in presenza di condizioni ambientali sfavorevoli.
- Durante l'applicazione evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione.
- Non utilizzare il prodotto in terreni soggetti a forti ristagni d'acqua o su terreni soggetti ad inondazioni. In caso di necessità di risemina nei terreni trattati, ricorrere dopo una profonda aratura, a frumento o ad orzo.
- Subito dopo il trattamento è importante svuotare completamente il polverizzatore, eliminando ogni traccia di prodotto nel serbatoio e nell'irroratore con ripetuti lavaggi (almeno 2) delle singole parti separatamente impiegando ipoclorito di sodio (candeggina per uso domestico) alla concentrazione dello 0,5-1% per 15 minuti e successivamente con acqua pura per eliminare le tracce di cloro.

RESTRIZIONI NELL'IMPIEGO
Nel Centro e Sud d'Italia non effettuare colture a semina estiva nei terreni trattati nella primavera precedente; non seminare barbabietola nella stagione successiva. In Italia Settentrionale, dopo un'aratura profonda, è possibile seminare mais e soia in secondo raccolto. Evitare durante il trattamento che la miscela erbicida possa raggiungere colture limitrofe sensibili o terreni destinati ad essere seminati con le colture medesime (es. barbabietola). Nello svuotare e lavare le attrezzature porre la massima attenzione affinché il prodotto non arrivi direttamente o per dilavamento a contatto con colture vicine o con le loro radici.

COMPATIBILITA' : PIKE® 20 WG è compatibile con i più comuni dicotiledonicidi di post-emergenza impiegati sui cereali autunno vernini. Da non usare in miscela con fertilizzanti.
RESISTENZE: L'utilizzo ripetuto su uno stesso appezzamento e sulle medesime infestanti, di erbicidi aventi le stesse modalità d'azione, può avere come conseguenza la selezione di biotipi resistenti, già esistenti allo stato naturale. Tali biotipi possono propagarsi e diventare dominanti.
Per evitare tale fenomeno si consiglia di:
- alternare nella rotazione erbicidi con modalità d'azione diverse.
- applicare PIKE® 20 WG in miscela o in rotazione a prodotti complementari con diversa modalità d'azione.
- impedire, mediante pratiche idonee (distruzione meccanica o manuale, trattamento erbicida localizzato), la disseminazione delle piante non controllate.

AVVERTENZE: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': In prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura – ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Note : Rispettare usi, dosi e condizioni d'impiego indicati sulla confezione, studiati in funzione delle caratteristiche e delle applicazioni per le quali è stato previsto il prodotto. Effettuare, su tali basi, la coltura e i trattamenti secondo le corrette pratiche agricole considerando, sotto responsabilità dell'utilizzatore, tutti i fattori speciali che riguardano il terreno interessato, come la natura del suolo, le condizioni meteorologiche, i metodi di coltura, le varietà vegetali, la resistenza delle specie... Il fabbricante garantisce la qualità dei prodotti venduti nella confezione originate, nonché la loro conformità all'autorizzazione alla vendita rilasciata dal Ministero dell'Agricoltura. Tenuto conto dette diverse legislazioni esistenti, si raccomanda, qualora le derrate protette o derivate da colture protette con la specialità in oggetto siano destinate all'esportazione, di verificare le norme in vigore nel paese di importazione.

PIKE® 20 WG deve essere esclusivamente utilizzato secondo le raccomandazioni indicate su questa etichetta o negli opuscoli tecnici di Nufarm, disponibili presso il distributore. Nufarm non è responsabile di perdite o danni dovuti a mancato rispetto delle sue raccomandazioni. L'utilizzatore si assume tutti i rischi associati a eventuali impieghi non conformi a tali raccomandazioni.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI ; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

PIKE® 20 WG

Erbicida in microgranuli idrodispersibili

PIKE ® 20 WG COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Metsulfuron metile puro 20 g.
Coformulanti quanto basta a 100 grammi

PERICOLOSO
PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare ne bere durante l'impiego. Conservare unicamente nel recipiente originale. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE:
NUFARM ITALIA Viale Luigi Majno, 17/A Milano; sede operativa Via Classicana, 313 Ravenna Tel. 0544 601201

Officina di Produzione: NUFARM UK Ltd- Jiangsu Institute of Ecomones 102 Ximen Street Jintan Jiangsu 213200 China

Officina di Confezionamento : Agroruse d.o.o. - Tovarniska 27 SI-2342 Ruse - Slovenia

Registrazione n. XXX Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del XXX

QUANTITÀ NETTA DEL PRODOTTO FITOSANITARIO:
PARTITA N.:
g 15 - 20 - 40 – 60 – 100 – 250 - 500 kg 1

PIKE ® : Marchio registrato Nufarm
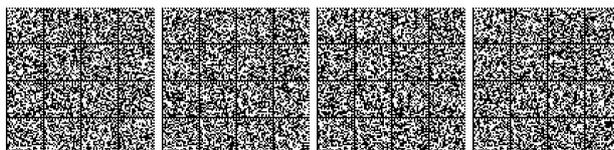
10A00612

DECRETO 11 dicembre 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Pressing 20 WG».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art.10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n.189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 23 giugno 2009, e successiva integrazione, dall'impresa Nufarm Italia S.r.l., intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Pressing 20 WG, contenente la sostanza attiva metsulfuron metile, uguale al prodotto di riferimento denominato Meltus registrato al n. 12900 con decreto direttoriale in data 23 gennaio 2009, dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Meltus;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatti salvi gli adeguamenti alle conclusioni delle valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, attualmente in corso per il prodotto fitosanitario di riferimento ai sensi della direttiva 2006/39/CE;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2011 l'impresa Nufarm Italia S.r.l., con sede legale in Milano, viale Luigi Majno n. 17/A, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Pressing 20 wg con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatti salvi gli adeguamenti alle conclusioni delle valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 194/95, attualmente in corso per il prodotto fitosanitario di riferimento ai sensi della direttiva 2006/39/CE.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 15-20-40-60-100-250-500 e kg 1.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Nufarm UK Limited - Jiangsu Institute of Ecomones 102 Ximen Street Jintan Jiangsu 2132200 - Cina, nonché formulato nello stabilimento sopracitato e confezionato nello stabilimento dell'impresa estera Agroruse d.o.o. - Tovamiska 27 SI-2342 Ruse - Slovenia.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14756.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2009

Il direttore generale: BORRELLO
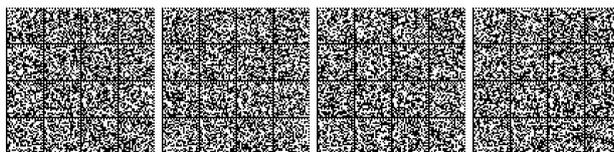
ALLEGATO

Etichetta / Foglietto illustrativo

PRESSING 20 WG

Erbicida in microgranuli idrodispersibili

PRESSING 20 WG COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Metsulfuron metile puro 20 g.
Coformulanti quanto basta a 100 grammi

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare ne bere durante l'impiego. Conservare unicamente nel recipiente originale. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: NUFARM ITALIA Viale Luigi Majno, 17/A Milano; sede operativa Via Classicana, 313 Ravenna Tel. 0544 601201

Officina di Produzione: NUFARM UK Ltd- Jiangsu Institute of Ecomones 102 Ximen Street Jintan Jiangsu 213200 China

Officina di Confezionamento : Agroruse d.o.o. - Tovarniska 27 SI-2342 Ruse - Slovenia

Registrazione n. XXX Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del XXX

QUANTITÀ NETTA DEL PRODOTTO FITOSANITARIO: g 15 - 20 - 40 – 60 – 100 – 250 - 500 kg 1 PARTITA N.:

<u>INFORMAZIONI PRECAUZIONALI</u> : Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti, Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

<u>INFORMAZIONI PER IL MEDICO</u>
Sintomi: non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. Non si conosce la sintomatologia dell'intossicazione sperimentale.
Terapia: sintomatica CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

Caratteristiche
PRESSING 20 WG è un dicotiledonicida di post-emergenza dei cereali a base di metsulfuron metile, molecola appartenente alla famiglia delle solfoniluree. PRESSING 20 WG agisce sulle malerbe presenti al momento del trattamento inibendo la sintesi dell'enzima acetolattato sintetasi (ALS), bloccandone la crescita e provocandone la progressiva devitalizzazione.

Infestanti sensibili: Borsa del pastore *(Capsella bursa-pastoris)*, Erba storna *(Thlaspi arvense)*, Ruchetta *(Diplotaxis* spp.), Camomilla *(Matricaria* spp.), Falsa camomilla *(Anthemis spp)*, Papavero *(Papaver rhoeas)*, Senape *(Sinapis* spp.), Rapistro rugoso *(Rapistrum rugosum)*, Ravanello selvatico *(Raphanus raphanistrum)*, Miagro liscio *(Myagrum perfoliatum)*, Centocchio comune *(Stellaria media)*, Peverina maggiore *(Cerastium orvense)*, Stoppione *(Cirsium arvense)*, Fiordaliso (*Centaurea cyanus*), Viola (*Viola tricolor*) e Veronica (*Veronica persica*)

Infestanti mediamente sensibili: Convolvolo nero *(Fallopia convolvolus)*, Fumaria *(Fumaria officinalis)*, Correggiola *(Polygonum aviculare)*.

DOSI, EPOCHE E MODALITA' DI IMPIEGO
Frumento tenero, frumento duro, orzo, segale e triticale: 15 - 20 g/ha
PRESSING 20 WG si impiega in post-emergenza della coltura dallo stadio di 3 foglie (BBCH 13) fino alla fine della levata (BBCH 39).
Distribuire la dose con un volume d'acqua pari a 300 - 600 l/ha.
La dose minore va impiegata su infestanti e colture poco sviluppate o in abbinamento con altri dicotiledonicidi ad azione complementare: es. fenossiderivati (MCPP, MCPA, etc.), idrossibenzonitrili (ioxynil, bromoxynil), fluroxypyr, etc...
PRESSING 20 WG può essere inoltre applicato unitamente ai principali graminicidi di post emergenza senza particolari manifestazioni di antagonismo. Si ottiene una migliore attivazione del prodotto qualora piova entro 2 settimane dall'applicazione.

Numero massimo di applicazioni su cereali : 1 applicazione /anno alla dose di 20 g/ha di PRESSING 20 WG.

Modalità d'impiego
PRESSING 20 WG si presenta sotto forma di prodotto granulare da disperdere in acqua. Versare PRESSING 20 WG direttamente nella vasca dell'apparato di distribuzione riempita per metà di acqua, con l'agitatore in funzione, quindi immettere il rimanente quantitativo di acqua ed applicare il composto immediatamente dopo la preparazione mantenendo in funzione l'agitatore.

AVVERTENZE:
<u>Applicare una fascia di rispetto di 5 m per la protezione degli organismi acquatici.</u>
<u>Non applicare in terreni situati in aree di riconosciuta vulnerabilità al percolamento.</u>
- PRESSING 20 WG deve essere applicato in modo omogeneo. A tale scopo la taratura dell'apparato di distribuzione deve essere controllata con cura onde evitare dosaggi scarsi od eccessivi.
- Non è opportuno eseguire il trattamento su colture in stato di stress (es. asfissia da ristagni idrici, piante sottoposte a gelate o ritorni di freddo).
- Precipitazioni atmosferiche successive ad un'ora dall'applicazione di PRESSING 20 WG non influenzano l'assorbimento del prodotto da parte delle infestanti.
- Il grado di efficacia di PRESSING 20 WG è scarsamente dipendente dalle temperature, tuttavia l'attività risulta favorita da temperature non inferiori a 5°C.
- Non applicare su frumento ed orzo da traseminare con essenze foraggere
- PRESSING 20 WG non è volatile, tuttavia evitare che la soluzione erbicida raggiunga le colture circostanti oppure zone coltivate dove si preveda di seminare colture sensibili (**specie dicotiledoni**).
- Prestare particolare cura onde evitare derive al di fuori della zona interessata dal trattamento, ed in particolare stagni, corsi d'acqua o fossati.
- Una polverizzazione con appositi ugelli (tipo antideriva) diminuisce il rischio di deriva ma non lo elimina qualora si operi in modo scorretto od in presenza di condizioni ambientali sfavorevoli.
- Durante l'applicazione evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione.
- Non utilizzare il prodotto in terreni soggetti a forti ristagni d'acqua o su terreni soggetti ad inondazioni. In caso di necessità di risemina nei terreni trattati, ricorrere dopo una profonda aratura, a frumento o ad orzo.
- Subito dopo il trattamento è importante svuotare completamente il polverizzatore, eliminando ogni traccia di prodotto nel serbatoio e nell'irroratore con ripetuti lavaggi (almeno 2) delle singole parti separatamente impiegando ipoclorito di sodio (candeggina per uso domestico) alla concentrazione dello 0,5-1% per 15 minuti e successivamente con acqua pura per eliminare le tracce di cloro.

RESTRIZIONI NELL'IMPIEGO
Nel Centro e Sud d'Italia non effettuare colture a semina estiva nei terreni trattati nella primavera precedente; non seminare barbabietola nella stagione successiva. In Italia Settentrionale, dopo un'aratura profonda, è possibile seminare mais e soia in secondo raccolto. Evitare durante il trattamento che la miscela erbicida possa raggiungere colture limitrofe sensibili o terreni destinati ad essere seminati con le colture medesime (es. barbabietola). Nello svuotare e lavare le attrezzature porre la massima attenzione affinché il prodotto non arrivi direttamente o per dilavamento a contatto con colture vicine o con le loro radici.

COMPATIBILITA': PRESSING 20 WG è compatibile con i più comuni dicotiledonicidi di post-emergenza impiegati sui cereali autunno vernini. Da non usare in miscela con fertilizzanti.

RESISTENZE: L'utilizzo ripetuto su uno stesso appezzamento e sulle medesime infestanti, di erbicidi aventi le stesse modalità d'azione, può avere come conseguenza la selezione di biotipi resistenti, già esistenti allo stato naturale. Tali biotipi possono propagarsi e diventare dominanti.
Per evitare tale fenomeno si consiglia di:
- alternare nella rotazione erbicidi con modalità d'azione diverse.
- applicare PRESSING 20 WG in miscela o in rotazione a prodotti complementari con diversa modalità d'azione.
- impedire, mediante pratiche idonee (distruzione meccanica o manuale, trattamento erbicida localizzato), la disseminazione delle piante non controllate.

AVVERTENZE: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': In prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura – ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

<u>Note</u> : Rispettare usi, dosi e condizioni d'impiego indicati sulla confezione, studiati in funzione delle caratteristiche e delle applicazioni per le quali è stato previsto il prodotto. Effettuare, su tali basi, la coltura e i trattamenti secondo le corrette pratiche agricole considerando, sotto responsabilità dell'utilizzatore, tutti i fattori speciali che riguardano il terreno interessato, come la natura del suolo, le condizioni meteorologiche, i metodi di coltura, le varietà vegetali, la resistenza delle specie. Il fabbricante garantisce la qualità dei prodotti venduti nella confezione originate, nonché la loro conformità all'autorizzazione alla vendita rilasciata dal Ministero dell'Agricoltura. Tenuto conto dette diverse legislazioni esistenti, si raccomanda, qualora le derrate protette o derivate da colture protette con la specialità in oggetto siano destinate all'esportazione, di verificare le norme in vigore nel paese di importazione.

PRESSING 20 WG deve essere esclusivamente utilizzato secondo le raccomandazioni indicate su questa etichetta o negli opuscoli tecnici di Nufarm, disponibili presso il distributore. Nufarm non è responsabile di perdite o danni dovuti a mancato rispetto delle sue raccomandazioni. L'utilizzatore si assume tutti i rischi associati a eventuali impieghi non conformi a tali raccomandazioni.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI ; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME **VIGENTE; IL CONTENITORE** COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE **DISPERSO** NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; **IL CONTENITORE NON PUO'** ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL **SUO CONTENITORE. NON** PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ **DELLE ACQUE DI SUPERFICIE**. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I **SISTEMI DI SCOLO** DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

PRESSING 20 WG

Erbicida in microgranuli idrodispersibili

PRESSING 20 WG COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Metsulfuron metile puro 20 g.
Coformulanti quanto basta a 100 grammi

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare ne bere durante l'impiego. Conservare unicamente nel recipiente originale. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: NUFARM ITALIA Viale Luigi Majno, 17/A Milano; sede operativa Via Classicana, 313 Ravenna Tel. 0544 601201

Officina di Produzione: NUFARM UK Ltd- Jiangsu Institute of Ecomones 102 Ximen Street Jintan Jiangsu 213200 China

Officina di Confezionamento : Agroruse d.o.o. - Tovarniska 27 SI-2342 Ruse - Slovenia

Registrazione n. XXX Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del XXX

QUANTITÀ NETTA DEL PRODOTTO FITOSANITARIO: g 15 - 20 - 40 – 60 – 100

PARTITA N.:

10A00611

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 dicembre 2009.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Damore» di Serravalle Pistoiese per l'imbottigliamento e la vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 13 febbraio 2009, perfezionata con nota acquisita al protocollo in data 11 novembre 2009, con la quale la società Nuova Terra - Compagnia delle acque minerali e termali s.r.l., con sede in Montecatini Terme, Via Pastrengo, 30/4, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale «Damore» ubicata nell'ambito del permesso di ricerca convenzionalmente denominato «Le Grazie 2» sito in località «Vinacciano» nel territorio del comune di Serravalle Pistoiese (Pistoia) al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993, relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti il decreto interministeriale salute - attività produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione;

Visto il parere favorevole espresso dalla III Sezione del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 14 dicembre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Damore» ubicata nell'ambito del permesso di ricerca convenzionalmente denominato «Le Grazie 2» sito in località «Vinacciano» nel territorio del comune di Serravalle Pistoiese (Pistoia) per l'imbottigliamento e la vendita.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società richiedente ed ai competenti organi regionali per i successivi provvedimenti autorizzativi di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Roma, 23 dicembre 2009

Il direttore generale: OLEARI

10A00614

DECRETO 23 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Nadezhda Gospodinova Zlateva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo relativo ai diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Margenova Nadezhda, nata a Sliven (Bulgaria) il 25 novembre 1977, cittadina bulgara, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «медицинска сестра» conseguito in Bulgaria presso l'Università Trakia di Stara Zagora – Collegio di Medicina a Sliven nell'anno 1999, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la sig.ra Margenova Nadezhda ha conseguito il predetto titolo con il nome di Nadezhda Gospodinova Zlateva;

Visto il certificato dell'Autorità competente della Bulgaria - Ministero della sanità della Repubblica bulgara - in data 12 ottobre 2009 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata può usufruire dei diritti acquisiti di cui agli articoli 23 e 33, comma 1, della direttiva 2005/36/CE;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Bulgaria con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «медицинска сестра» conseguito in Bulgaria presso l'Università Trakia di Stara Zagora – Collegio di Medicina a Sliven nell'anno 1999 dalla sig.ra Nadezhda Gospodinova, nata a Sliven (Bulgaria) il 25 novembre 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Margenova Nadezhda è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

10A00616

DECRETO 23 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Jagiela Stanislawa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva n. 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 40 del succitato decreto legislativo relativo ai diritti acquisiti specifici;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Jagiela Stanislawa Antonina, nata a Ochotnica Dolna (Polonia) il 9 novembre 1966, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «licencjat pielegniarstwa» conseguito in Polonia presso l'Istituto Universitario delle Scienze a Zywiec nei Monti Beskidi nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che sul predetto titolo l'interessata è denominata Jagiela Stanislawa;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente polacca in data 2 ottobre 2009 e relativa traduzione che certifica che l'interessata «ha terminato il processo di istruzione nella repubblica Polacca al livello del programma definito dall'art. 33, comma 3 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 in relazione al riconoscimento delle qualifiche professionali e possiede le informazioni e le capacità paragonabili a quelle che possiedono le infermiere con le qualifiche definite - nel caso della Repubblica Polacca - nell'allegato V, punto 5.2.2»;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «licencjata pielegniarstwa» conseguito in Polonia presso l'Istituto Universitario delle Scienze a Zywiec nei Monti Beskidi nell'anno 2007 dalla sig.ra Jagiela Stanislawa, nata a Ochotnica Dolna (Polonia) il 9 novembre 1966, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Jagiela Stanislawa Antonina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.
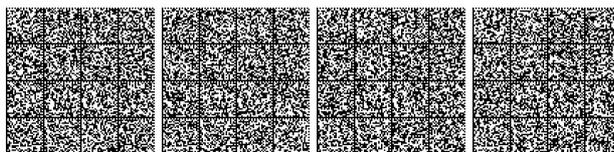
Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

10A00618

DECRETO 23 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pogorzelska Grazyna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 40 del succitato decreto legislativo relativo ai diritti acquisiti specifici;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Rzepoluch Grazyna, nata a Varsavia (Polonia) il 3 novembre 1959, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «pielegniarki dyplomowanej» conseguito in Polonia presso l'Istituto professionale di medicina di Varsavia nell'anno 1980, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che sul predetto titolo l'interessata è denominata Pogorzelska Grazyna;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente polacca in data 25 settembre 2006 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha esercitato l'attività di infermiera responsabile dell'assistenza generale per cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio dell'attestato stesso;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «pielegniarki dyplomowanej» conseguito in Polonia presso l'Istituto professionale di medicina di Varsavia nell'anno 1980 dalla sig.ra Pogorzelska Grazyna, nata a Varsavia (Polonia) il 3 novembre 1959, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Rzepoluch Grazyna è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

10A00630

DECRETO 23 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Vyara Plamenova Dancheva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo relativo ai diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Dancheva Vyara, nata a Sofia (Bulgaria) il 7 ottobre 1979, cittadina bulgara, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «медицинска сестра» conseguito in Bulgaria presso l'Università di Medicina – Collegio di Medicina di Sofia nell'anno 2001, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la signora Dancheva Vyara ha conseguito il predetto titolo con il nome di Vyara Plamenova Dancheva;

Visto il certificato dell'Autorità competente della Bulgaria – Ministero della sanità della Repubblica bulgara – in data 12 ottobre 2009 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata può usufruire dei diritti acquisiti di cui agli articoli 23 e 33, comma 1, della direttiva 2005/36/CE;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Bulgaria con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accerata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «медицинска сестра» conseguito in Bulgaria presso l'Università di Medicina - Collegio di Medicina di Sofia nell'anno 2001 dalla signora Vyara Plamenova Dancheva, nata a Sofia (Bulgaria) il 7 ottobre 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Dancheva Vyara è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

10A00631

DECRETO 4 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Parampilpadickal Varughese Sojitha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva n. 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007, il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Parampilpadickal Varughese Sojitha ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing» conseguito nell'anno 2004 presso la «Nitte Usha Institute of Nursing» di Mangalore (India) dalla sig.ra Parampilpadickal Varughese Sojitha, nata a Thodapuzha-Kerala (India) il giorno 21 aprile 1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Parampilpadickal Varughese Sojitha, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A00619

DECRETO 4 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mathew Sheeba, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva n. 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007, il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mathew Sheeba ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing» conseguito nell'anno 2006 presso la «M.M.R.D. Hospital School of Nursing» di Mangalore (India) dalla sig.ra Mathew Sheeba, nata a Uzhavoor-Kerala (India) il giorno 2 giugno 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Mathew Sheeba, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A00620

DECRETO 4 gennaio 2010.

Riconoscimento, al sig. Siljo Kodiyan Jose, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Siljo Kodiyan Jose ha chiesto il riconoscimento del titolo di «general nursing» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «general nursing» conseguito nell'anno 2007 presso la «Sree Venkateshwara School of Nursing» di Bangalore (India) dal sig. Siljo Kodiyan Jose, nato a Kuzhur-Kerala (India) il giorno 18 gennaio 1982, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Siljo Kodiyan Jose è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A00621

DECRETO 7 gennaio 2010.

Riconoscimento, al sig. Serban Virgil, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Serban Virgil, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Bucarest nell'anno 2009 dal sig. Serban Virgil, nato a Bucarest (Romania) il giorno 23 giugno 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Serban Virgil è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A00622

DECRETO 7 gennaio 2010.

Riconoscimento, al sig. Ilie Marcel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Ilie Marcel, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Bucarest nell'anno 2009 dal sig. Ilie Marcel, nato a Urziceni (Romania) il giorno 2 novembre 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Ilie Marcel è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A00623

DECRETO 8 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mariyana Ivanova Dzhambova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo relativo ai diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Dzhambova Mariyanka, nata a Pleven (Bulgaria) il 24 aprile 1966, cittadina bulgara, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «медицинска сестра» conseguito in Bulgaria presso l'Istituto Semisuperiore di Medicina di Plovdiv nell'anno 1993, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la sig.ra Dzhambova Mariyanka ha conseguito il predetto titolo con il nome di Mariyana Ivanova Dzhambova;

Visto il certificato dell'Autorità competente della Bulgaria - Ministero della Sanità della Repubblica bulgara - in data 26 ottobre 2009 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata può usufruire dei diritti acquisiti di cui agli articoli 23 e 33, comma 1, della direttiva 2005/36/CE;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Bulgaria con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «медицинска сестра» conseguito in Bulgaria presso l'Istituto Semisuperiore di Medicina di Plovdiv nell'anno 1993 dalla sig.ra Mariyana Ivanova Dzhambova, nata a Pleven (Bulgaria) il 24 aprile 1966, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Dzhambova Mariyanka è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A00617

DECRETO 12 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Akhter Sharim, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra. Akhter Sharim ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing» conseguito in Bangladesh, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter* , del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dall'Istituto Regionale Lombardo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing» conseguito nell'anno 1990 presso la «Holy Family Red Crescent Hospital» di Dhaka (Bangladesh) dalla sig.ra Akhter Sharim, nato a Narayangonj (Bangladesh) il giorno 26 giugno 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Akhter Sharim è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A00629

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Elenco dei biglietti vincenti i premi della Lotteria Nazionale Italia, estrazione 6 gennaio 2010 in Roma

Elenco dei biglietti vincenti i premi della Lotteria Nazionale Italia, estrazione 6 gennaio 2010 in Roma:

Premi di Prima Categoria

Serie	Numero	Premio
M	860594	€ 5.000.000,00
B	578553	€ 5.000.000,00
O	935805	€ 1.500.000,00
F	642985	€ 1.200.000,00
M	281628	€ 1.000.000,00
A	727577	€ 500.000,00

Premi di Seconda Categoria

N. 10 PREMI DI € 100.000,00 CADAUNO

Serie	Numero	Serie	Numero
F	301527	A	278825
G	589875	I	164588
I	277001	F	271453
I	697077	B	028618
O	672099	A	938269

Premi di Terza Categoria

N. 75 PREMI DI € 20.000,00 CADAUNO

Serie	Numero	Serie	Numero	Serie	Numero
G	245935	E	422139	A	042215
C	833455	F	940347	I	562652
G	663070	D	413977	D	870537
G	291947	G	404844	N	680506
D	350979	M	787748	C	197144
G	992394	O	688627	B	126800
E	560259	D	102365	N	159911
G	989183	B	970521	D	819683
Q	008773	C	587526	I	667104
A	386123	E	626532	B	948368
D	198829	D	611596	N	068055
B	420067	L	646992	E	267896
A	061281	F	608149	L	240858
A	616147	B	640729	F	307470

Serie	Numero	Serie	Numero	Serie	Numero
L	096857	D	540574	I	937415
I	611370	I	475800	B	426923
M	607501	O	924680	I	555283
I	811533	M	536261	F	374398
N	780835	A	635377	C	982130
F	648711	E	788627	G	856320
D	129424	B	434048	D	268455
C	827049	F	887634	I	434205
B	144387	N	559703	F	048258
G	557732	C	141613	B	532987
C	145235	E	860741	O	740023

Premi ai rivenditori

1° premio € 5.000,00 BIGLIETTO M 860594
2° premio € 3.800,00 BIGLIETTO B 578553
3° premio € 2.800,00 BIGLIETTO O 935805
4° premio € 2.000,00 BIGLIETTO F 642985
5° premio € 1.500,00 BIGLIETTO M 281628
6° premio € 1.000,00 BIGLIETTO A 727577

AI VENDITORI DEI 10 BIGLIETTI VINCENTI I PREMI DI SECONDA CATEGORIA € 800,00 CADAUNO

AI VENDITORI DEI 75 BIGLIETTI VINCENTI I PREMI DI TERZA CATEGORIA € 700,00 CIASCUNO

I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previe le necessarie verifiche, dal Consorzio Lotterie Nazionali, agli esibitori dei biglietti.

I biglietti vincenti integri ed in originale, devono essere presentati presso uno sportello Intesa Sanpaolo o presso l'Ufficio Premi del Consorzio Lotterie Nazionali - viale del Campo Boario, 56/D - 00153 Roma o, in alternativa, fatti pervenire, a rischio del possessore, al suindicato ufficio premi, a mezzo raccomandata a/r, indicando le generalità, l'indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richiesto (assegno circolare, bonifico bancario o postale).

I biglietti devono essere presentati o fatti pervenire entro il centottanta giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Bollettino Ufficiale dell'estrazione.

10A00603

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Alvegesic vet» 10 mg/ml

Decreto n. 183 del 14 dicembre 2009

Procedura decentrata n. AT/V/0003/001/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario ALVEGESIC vet 10 mg/ml soluzione iniettabile per cavalli, cani e gatti.

Titolare A.I.C.: Alvetra u. Werfft GmbH con sede in Boltzmanngasse 11, 1090 Vienna (Austria).

Produttore responsabile rilascio lotti: Sanochemia Pharmazeutika AG nello stabilimento sito in Landeggerstraße 7, 2491 Neufeld/Leitha (Austria).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: scatola di cartone contenente 1 flacone da 10 ml - A.I.C. n. 104049010.

Composizione: 1 ml di soluzione iniettabile contiene:

Principio attivo: Butorfanolo tartrato 14,58 mg (equivalente a butorfanolo 10,00 mg)

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cavallo, cane e gatto.

Indicazioni terapeutiche:

Cavallo:

Come analgesico: contro il dolore addominale da moderato a grave (allevia il dolore addominale associato a coliche di origine gastrointestinale).

Come sedativo: per la sedazione dopo somministrazione di determinati agonisti degli adrenocettori alfa 2 (detomidina, romifidina).

Cane:

Come analgesico: contro il dolore viscerale moderato.

Come sedativo: per la sedazione in associazione a determinati agonisti degli adrenocettori alfa 2 (metedomitina).
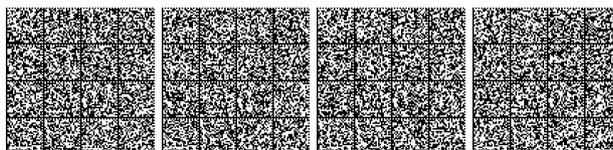
Come preanestetico: per la preanestesia come agente singolo e in associazione all'acepromazina.

Come anestetico: per l'anestesia in associazione a medetomidina e ketamina.

Gatto:

Come analgesico contro il dolore moderato: per l'analgesia preoperatoria in associazione ad acepromazina/ketamina o xilazina/ketamina. Per l'analgesia postoperatoria dopo piccoli interventi chirurgici.

Come sedativo: per la sedazione in associazione a determinati agonisti degli adrenocettori alfa 2 (metedomitina).

Come anestetico: per l'anestesia in associazione a medetomidina e ketamina.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 4 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa:

Cavallo: zero giorni.

Latte: zero ore.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile. Medicinale soggetto alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 309/90, come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 n. 49, tabella IIB.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

10A00633

Modifica dell'indirizzo del titolare dell'A.I.C. del medicinale per uso veterinario «Isoflo»

Provvedimento n. 248 dell'11 dicembre 2009

Specialità medicinale ISOFLO, nelle confezioni:

flacone da 250 ml - A.I.C. 103287025;

flacone da 100 ml - A.I.C. 103287013.

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0103/001/IA/006

Titolare A.I.C.: Abbott Laboratories Ltd - Queenborough - Kent - ME11 5EL - England

Oggetto del provvedimento: Modifica indirizzo titolare A.I.C.

È ora autorizzato per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto il seguente cambio di indirizzo:

Abbott Laboratories Ltd

Abbott House

Vanwall Business Park

Vanwall Road

Maidenhead

Berkshire

SL6 4XE

UK

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza con il vecchio indirizzo.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A00635

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Rotavec Corona».

Provvedimento n. 249 del 14 dicembre 2009
Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0138/001/1B/002

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Rotavec Corona» soluzione iniettabile.

Confezioni:

flacone da 10 ml - A.I.C. n. 102923012;

flacone da 40 ml - A.I.C. n. 102923024;

flacone da 2 ml - A.I.C. n. 102923036.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough Ltd con sede in Shire Park - Welwin Garden City - Hertfordshire - AL7 1TW - Gran Bretagna rappresentata in Italia dalla Schering-Plough SpA con sede in Segrate (Milano), via F.lli Cervi snc - codice fiscale n. 00889060158.

Oggetto del provvedimento: è autorizzata l'immissione in commercio - in sostituzione della confezione flacone da 2 ml A.I.C. n. 102923036 - la confezione 10 flaconi da 2 ml - A.I.C. n. 102923036.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il provvedimento n. 44 del 30 marzo 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 92 del 20 aprile 2007.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata.

10A00604

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Effipro» 2,5 mg/ml.

Provvedimento n. 250 del 14 dicembre 2009

Specialità medicinale per uso veterinario EFFIPRO 2,5 mg/ml soluzione spray per uso topico, per cani e gatti, nelle confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104058019;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104058021;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 104058033.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A. con sede in 1ère Avenue - 2065 m - L.I.D. - 06516 Carros Cedex - Francia.

Oggetto: Variazione Tipo II: Modifica regime di dispensazione.

È autorizzata la variazione Tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente la seguente modifica del regime di dispensazione:

da: «da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile»

a: «la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta a ricetta medico-veterinaria».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A00636

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Phenoxypen WSP».

Provvedimento n. 251 del 16 dicembre 2009

Procedura di mutuo riconoscimento n. NL/V/0121/001/IA/004.

Procedure mutuo riconoscimento numeri NL/V/0121/001/IB/002/003/005.

Specialità medicinale per uso veterinario PHENOXYPEN WSP polvere da 325 mg/g per utilizzo nell'acqua da bere per polli, nelle confezioni:

contenitore bianco in PP da 250 g - A.I.C. n. 103880011;

contenitore bianco in PP da 1000 g - A.I.C. n. 103880023.

Titolare A.I.C.: Dopharma Research B.V. con sede in Zalmweg 24 - 4941 VX Raamsdonksveer - Paesi Bassi.

Oggetto del provvedimento:

variazione tipo IA: modifica confezionamento primario.

variazione tipo IB: sostituzione di un eccipiente con uno comparabile.

variazione tipo IB: aggiunta nuova confezione.

variazione tipo IB: estensione periodo di validità dopo prima apertura.

Si autorizzano, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, le seguenti variazioni:

Variazione tipo IA (Procedura mutuo riconoscimento n. NL/V/0121/001/IA/004):

è autorizzata la modifica della dimensione del confezionamento contenente 1000 g di prodotto da 2000 ml, come attualmente autorizzato, a 1875 ml.

Variazione tipo IB (Procedura mutuo riconoscimento n. NL/V/0121/001/IB/002):

è autorizzata la sostituzione di un eccipiente, lattosio anidro, con uno comparabile, lattosio monoidrato. Pertanto la composizione ora autorizzata è la seguente:

Principio attivo: invariato.

Eccipienti: così come indicati nella documentazione farmaceutica acquisita agli atti.

Variazione tipo IB (Procedura mutuo riconoscimento n. NL/V/0121/001/IB/003):

si autorizza l'aggiunta di una nuova confezione, limitatamente ai 1000 g di prodotto e, precisamente:

Variazione tipo IB (Procedura mutuo riconoscimento n. NL/V/0121/001/IB/005):

si autorizza l'estensione del periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario da 5 giorni a 3 mesi. Pertanto il periodo di validità ora autorizzato è il seguente:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 18 mesi.

Periodo di validità dopo la prima apertura del condizionamento primario: 3 mesi.

Periodo di validità dopo la ricostituzione con acqua da bere: 12 ore.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

10A00634

Modifica dell'indirizzo del titolare dell'A.I.C. del medicinale per uso veterinario «Propovet»

Provvedimento n. 252 del 18 dicembre 2009

Specialità medicinale PROPOVET, nelle confezioni:

5 flaconcini da 20 ml con tappo flip top - A.I.C. n. 103624019

5 fiale da 20 ml - A.I.C. n. 103624021.

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0179/001/IA/014

Titolare A.I.C.: Abbott Laboratories Ltd - Queenborough - Kent - ME11 5EL - England.

Oggetto del provvedimento: modifica indirizzo titolare A.I.C.

È ora autorizzato per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto il seguente cambio di indirizzo:

Abbott Laboratories Ltd

Abbott House

Vanwall Business Park

Vanwall Road

Maidenhead

Berkshire

SL6 4XE

UK

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza con il vecchio indirizzo.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A00637

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Vanguard 7».

Provvedimento n. 255 del 28 dicembre 2009

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica VANGUARD 7.

Confezioni:

1 flacone da una dose (liof.+liquido) - A.I.C. n. 100174010;

10 flaconi da 1 dose (liof.+liquido) - A.I.C. n. 100174022;

25 flaconi da 1 dose (liof.+liquido) - A.I.C. n. 100174034.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale in Latina, via Isonzo n. 71 - codice fiscale 06954380157.

Oggetto del provvedimento:

variazione tipo II - modifica designazione ceppo del virus del cimurro;

variazione tipo II - modifica stampati.

Si autorizza la modifica della designazione del ceppo vaccinale per la componente cimurro da «Snyder Hill a N-CDV».

Si autorizza, inoltre, la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e degli altri stampati interessati relativa alla estensione della durata dell'immunità per le componenti virali da 1 a 4 anni sulla base della valutazione del rapporto/rischio beneficio del veterinario. I lotti già prodotti del liofilizzato con il precedente principio attivo possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A00605
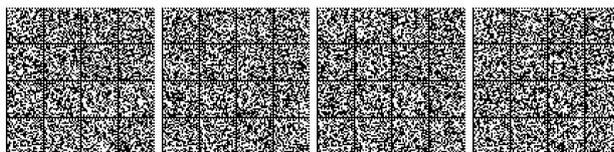
CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/2002, si comunica che sono stati ritirati i seguenti marchi di identificazione per metalli preziosi:

Marchio	Denominazione	Sede
175PG	«Tecnoconsult» di Bucefari Riccardo	Bastia Umbra
176PG	«Carducci 15» di Surricchio David	Foligno

10A00613

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERONA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che: le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio I.A.A. di Verona con determinazione dirigenziale n. 615 del 9 dicembre 2009. I punzoni in dotazione alle imprese e da questa riconsegnati alla CCIAA di Verona sono stati ritirati e deformati.

N. marchio	Impresa	Sede
236VR	Orofantasy di Martino Castrese	via Carmelitani Scalzi n. 14/A - Verona

10A00607

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GUC-018) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00